



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DEI TORRIANI"

Scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° grado

Via dei Torriani, 44 – 00164 Roma Tel. 0666000349 – Fax 0666040665

Distretto Scolastico XXIV- Codice meccanografico RMIC8FW00E - Codice fiscale 97712890587

E-mail RMIC8FW00E@ISTRUZIONE.IT posta certificata: RMIC8FW00E@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.icviatorriani.it

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio di Istituto in data 29/11/2012 con delibera n. 1)

Art. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO

La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati nella Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105, negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Art. 2

FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto

- elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento;
- approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
- approva le modifiche al programma annuale;
- approva, entro il 30 aprile, il Conto Consuntivo predisposto dal D.S.G.A. e sottoposto dal D.S. all'esame del Collegio dei revisori dei conti;
- stabilisce l'entità del fondo per le minute spese (art.17 comma 1);
- ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal D.S. entro 30 giorni;
- delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del D.I. 44/2001;
- determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del D.S. (art.33 comma 2) ;

Fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:

- adozione del regolamento d'istituto;
- criteri generali per la programmazione educativa;
- criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto;
- esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, dell'istituto e sull'espletamento dei servizi amministrativi;
- esercita funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti del D.Lgs. 297/94;
- esercita competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR156/99 e 105/01;
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio Docenti, le iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze;
- delibera sulla riduzione delle ore di lezione per causa di forza maggiore estranee alla didattica (art. 26, com. 8 CC.NL.);
- delibera sulle modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, su proposta del Collegio dei Docenti (art. 27 com. 4 CC.NL.);
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal T.U., dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza

Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:

- alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- alla costituzione di fondazioni;
- all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
- ai contatti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di

- condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
- all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
- alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- contratti di sponsorizzazione;
- contratti di locazione di immobili appartenenti alla istituzione scolastica;
- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- convenzioni relative a prestazione del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- acquisto e alienazione di titoli di Stato;
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti

Art. 3

PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Art. 4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

In caso di necessità (assenza di presidente e vicepresidente) il consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano.

Art. 5

GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede e ha la rappresentanza dell'istituto, e il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

La Giunta esecutiva propone il Programma annuale al Consiglio di Istituto e la relativa Relazione, prepara i lavori del C.d.I., predisponendo tutto il materiale necessario a una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio e propone l'eventuale partecipazione di esterni (vedi art. 13).

Art. 6

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è di norma convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l'anno scolastico o su richiesta del Presidente della Giunta. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all' albo.

La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno cinque giorni prima per la seduta ordinaria, con l'indicazione dell'ordine del giorno, e almeno un giorno prima per le sedute straordinarie, convocate per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all'albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all'albo della scuola. La convocazione, oltre alla data della riunione e all'orario di inizio e termine, deve contenere l'O.d.G., il verbale della seduta precedente e la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola; la data di tale affissione fa fede della tempestività della convocazione stessa e ne dà validità anche nei confronti dei Consiglieri ai quali è stata provatamente notificata nei tempi previsti, ma non ricevuta per cause non dipendenti dalla Segreteria dell'Istituto.

Art. 7

CONVOCAZIONE STRAORDINARIA

Il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria ogni qual volta ne venga fatta richiesta dal Presidente della Giunta, dalla maggioranza dei membri del Consiglio. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l'ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla richiesta.

In caso di convocazione straordinaria l'O.d.G. è formulato direttamente dai Presidenti e la convocazione è firmata da entrambi; i punti dell'O.d.G. proposto dovranno motivare al Consiglio l'urgenza che ha causato la convocazione.

Art. 8

FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente con il supporto della Giunta e può contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. Dovrà altresì includere gli argomenti richiesti dai consiglieri del consiglio e approvati nella seduta precedente dal Consiglio d'Istituto.

In caso di urgenza l'Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

Ogni O.d.G. deve prevedere la voce "Comunicazioni del Presidente e/o dei Consiglieri" che possono essere oggetto di discussione ma non di votazione, se non nei termini dell'art. 9.

La discussione non può andare oltre i termini di tempo prefissati all'inizio di ogni seduta a meno che il Consiglio non decida in itinere all'unanimità diversamente.

Art. 9

VARIAZIONI DELL'ORDINE DEL GIORNO

Eventuali variazioni dell'O.d.G. vanno proposte all'inizio della seduta e gli argomenti relativi saranno discussi e votati solo se la proposta è approvata all'unanimità dei componenti del Consiglio d'Istituto presenti.

La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente: è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione.

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G..

Art. 10

SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede "A. Celli" dell'Istituto. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire in altra sede.

Art. 11

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

All'inizio di ogni seduta si determina a maggioranza la durata massima della stessa e il Presidente individua il segretario verbalizzatore.

Il Presidente deve porre in discussione tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono.

A tutti i consiglieri è consentito il diritto di parola sugli argomenti in discussione.

Il Presidente dà la facoltà di parlare seguendo l'ordine di richiesta di intervento.

Coloro che intervengono nella discussione devono attenersi all'argomento in esame e i loro interventi e replica non devono superare i tre minuti ciascuno, salvo complessità dell'argomento.

Non è consentito interrompere chi parla, può farlo solo il Presidente per richiamo al regolamento.

Se la trattazione è articolata in più parti, il presidente dà la precedenza alla parte più estensiva, in modo che la votazione, espressione della volontà del Consiglio, indichi la prosecuzione o meno della trattazione. Le votazioni non concernenti persone sono palesi e si effettuano per alzata di mano. Ogni proposta si intende approvata a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Argomenti presentati per iscritto al Presidente nel corso della seduta e firmati dalla maggioranza dei consiglieri sono iscritti all'O.d.G. della seduta successiva.

Art. 12

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Terminata la discussione di ogni punto all'O.d.G., il Presidente dichiara aperta la votazione.

In fase di votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i Consiglieri possono esporre i motivi per le quali voteranno a favore o contro la proposta o i motivi per i quali si asterranno.

La votazione può avvenire:

1. per alzata di mano;
2. per appello nominale, con registrazione dei nomi;
3. per scheda segreta.

La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.

In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori perché lo assistano nelle operazioni di voto. Sono nulle le votazioni per scheda segreta effettuate senza scrutatori.

Ogni Consigliere ha diritto a chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla maggioranza di cui al primo periodo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.

Terminata la votazione, il Presidente annuncia il risultato della stessa, comunicando se quanto costituiva oggetto della votazione è stato approvato o respinto.

Art. 13

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE E FACOLTÀ DI PARLARE

Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono soltanto assistere (senza diritto di parola) gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Su proposta del Presidente il Consiglio può decidere a maggioranza di dare la parola agli intervenuti. Qualora la forma pubblica della seduta non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, la libertà di discussione o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e ordinare il suo proseguimento in forma non pubblica.

Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso. È esclusa la presenza del pubblico per argomenti coinvolgenti singole persone.

Art. 14

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA

Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee dei genitori.

Art. 15

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta del Consiglio d'Istituto, a cura del Segretario nominato allo scopo dal Presidente, è redatto un processo verbale. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; esso è coperto dalla cosiddetta "fede privilegiata" di cui all'articolo 2700 del Codice Civile e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.

Il verbale deve contenere con precisione: i nomi dei presenti; chi presiede la seduta e chi è nominato segretario; assenti giustificati e assenti non giustificati; il testo degli atti posti in votazione (eventualmente in forma di allegato) e l'esito delle votazioni stesse con i nomi dei votanti a favore, contro e astenuti, nonché le delibere prese, numerate in successione.

Il verbale può contenere anche i documenti inerenti il tema in discussione proposti dai singoli consiglieri o interventi che dopo essere stati espressi, sono fatti pervenire scritti al segretario durante la seduta.

Il verbale è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio d'Istituto attraverso le deliberazioni adottate, è firmato dal Presidente e dal Segretario, è inviato con la convocazione ai Consiglieri (come da art. 3), che devono far pervenire per scritto e solo relativamente ai propri interventi, rettifiche o integrazioni.

All'inizio della seduta il verbalizzatore comunica le proposte di variazione pervenute; il verbale così redatto viene posto in votazione dal Presidente; coloro che dissentono circa il testo proposto, possono far mettere a verbale la motivazione del loro voto contrario.

Il verbale deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

Il testo emendato e votato diventa l'unico atto pubblico del Consiglio d'Istituto.

Le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola in ciascuna delle sedi dell'Istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Chiunque, a proprie spese, può ottenere dalla segreteria della scuola, copia degli atti pubblicati.

Art. 16

PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio - del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 3 giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è scritta e motivata ai sensi della normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi. La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione immediata e attestano in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 17

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio, durante l'orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.

Art. 18

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

Le dimissioni possono essere presentate dal Consigliere appena eletto o dal Consigliere che, nel corso del mandato, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni;

ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Art. 19

DECADENZA PER ASSENZE

Decade automaticamente dal suo mandato il Consigliere che si assenti per tre volte consecutive senza far pervenire giustificazione scritta al Presidente del Consiglio d'Istituto e viene surrogato dal primo non eletto della lista di appartenenza.

Art. 20

REVOCA DEL MANDATO A PRESIDENTE E GIUNTA

Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte mozioni di sfiducia poste all'ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Le votazioni su mozioni di sfiducia si effettuano per appello nominale.

Art. 21

COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.

Art. 22

PERMANENZA IN CARICA E CONTINUITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di istituto scaduto per compimento del triennio resta in carica sino all'insediamento del nuovo organo; i membri decaduti per perdita dei requisiti di eleggibilità sono nel frattempo surrogati. Il Consiglio può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

I genitori degli alunni decadono dalle cariche elettive il 31 agosto successivo al conseguimento del titolo finale di studio da parte dei figli. In caso di perdita da parte dei figli della qualità di studenti per cause non dipendenti dal conseguimento del predetto titolo, i genitori decadono dalla carica elettiva con effetto dalla data di perdita della qualità di studente dei propri figli. Essi possono restare in carica soltanto nell'eventualità di iscrizione per il successivo anno scolastico di un altro figlio nella stessa scuola.

Art. 23

NORME FINALI

Il regolamento può essere modificato o integrato su iniziativa del Consiglio, e fatte salve le norme di legge su proposta di almeno tre consiglieri e con delibera presa a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il Consiglio trova la sua definizione nelle disposizioni di legge e per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento viene fatto riferimento e rimandato alla normativa vigente e alle disposizioni di legge.